

## Lettera per il Cliente 19 maggio 2017

COMPENSAZIONE DEI CREDITI, VISTO DI CONFORMITÀ E F24 DOPO IL D.L. N. 50/2017

***Gentilissimi Clienti***  
Loro Sedi

Padova, 19 maggio 2017

**OGGETTO: La compensazione dei crediti dopo il D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24**

In data 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 (la cosiddetta "Manovrina"), contenente una serie di nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti.

Tra queste, anche le modifiche in tema di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

**È stato ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.**

La novità riguarda i crediti relativi:

- alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte;
- al credito IVA annuale.

**Per le start up innovative** la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

**Non sono state introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali**, la cui compensazione a prescindere dall'importo, non necessita del visto di conformità.

Ricordiamo che, in alternativa all'apposizione del visto di conformità, rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, *ex art. 2409-bis c.c.*, di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.

**In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione** l'Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l'irrogazione delle sanzioni.

**Per i soggetti titolari di Partita IVA il D.L. n. 50/2017 ha altresì introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)** qualora essi vogliano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale delle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

**Per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti", a prescindere dal saldo finale della delega, non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.**

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha chiarito che le nuove regole trovano applicazione per tutti quei comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e pertanto, per quanto concerne il limite compensabile senza asseverazione, **ai crediti emergenti dalle Dichiarazioni presentate dopo il 24 aprile 2017.**

Ne consegue che, **per le Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli.**

Non potranno quindi essere scartate deleghe di pagamento che, anche se presentate dopo il 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti derivanti da Dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro.

L'Agenzia ha anche comunicato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, **il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.**

Lo studio è a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Lo Studio